



REPUBBLICA ITALIANA

IL TRIBUNALE ORDINARIO DI MASSA

Sezione Civile unica

in composizione collegiale nelle persone dei Signori Magistrati:

Dr.	Paolo	Puzone	Presidente
Dr.	Alessandro	Pellegrini	Giudice relatore
Dr.ssa	Elisa	Pinna	Giudice

a scioglimento della riserva assunta all'esito dell'udienza collegiale tenutasi il giorno **08 Gennaio 2016** nel sub-procedimento [REDACTED] **R.G.A.C.C. (Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi)**,

RILEVATO CHE:

mediante "istanza per cancellazione di sequestro" (così letteralmente denominata da parte ricorrente) depositata in data **04.11.2015** parte ricorrente [REDACTED] – premesso: che, all'esito di apposito ricorso depositato *ante causam* da [REDACTED], questo Tribunale, in composizione monocratica, aveva emesso, a favore della parte in tale sede ricorrente, provvedimento *ante causam* di sequestro conservativo, autorizzato *inaudita altera parte* e confermato all'esito dell'udienza di costituzione del contraddittorio (non reclamato); che il sequestro conservativo era stato eseguito in data 09.07.2010 sui beni immobili di proprietà di [REDACTED] mediante trascrizione contro lo stesso; che il processo di merito, tempestivamente instaurato, si era concluso con sentenza di accoglimento della domanda risarcitoria formulata da [REDACTED] e, pertanto, con sentenza collegiale (vertendosi in materia societaria in controversia instaurata anteriormente al 20 Settembre 2012), provvisoriamente esecutiva, di condanna di [REDACTED]

██████████ al pagamento delle somme ivi liquidate per i titoli ivi specificati, deliberata e depositata in data 30 Settembre 2014; che il creditore sequestrante (██████████) non aveva adempiuto, entro il termine perentorio di 60 giorni dalla comunicazione della sentenza, alla esecuzione degli adempimenti richiesti dall'art. 156 commi primo e secondo disp. att. c.p.c. (deposito di copia della sentenza di condanna esecutiva presso la Cancelleria del giudice competente per l'esecuzione; richiesta dell'annotazione della sentenza di condanna esecutiva in margine alla trascrizione del sequestro conservativo sugli immobili prevista dall'art. 679 c.p.c. quale modalità di esecuzione di tale provvedimento cautelare qualora, come nella specie, avente ad oggetto immobili); di domandare pertanto *"ai sensi dell'art. 630 c.p.c. (...) che il sequestro e la relativa trascrizione vengano dichiarati inefficaci e che venga ordinata la cancellazione"*; di ritenere di poter effettuare tale richiesta a mezzo di *"istanza"* *"in ottemperanza all'orientamento consolidato che delinea il provvedimento richiesto al di fuori dell'alveo delle opposizioni di cui agli artt. 615 e 617 c.p.c."* – ha chiesto (si riporta di seguito tra virgolette la formulazione testuale delle conclusioni) *"che venga dichiarato inefficace/estinto ex art. 630 c.p.c. il sequestro sul bene descritto e venga ordinata la cancellazione della relativa iscrizione al conservatore dei registri immobiliari"*; mediante memoria di costituzione depositata in data 08.01.2016 parte resistente ██████████ – premesso: che, per effetto dell'avvenuta pronuncia della sentenza n. 1097/14 del Tribunale di Massa, il sequestro conservativo effettuato dalla attuale parte resistente in data 16.07.2010 si è convertito *ope legis* in pignoramento ai sensi dell'art. 686 c.p.c., con conseguente inizio del procedimento esecutivo; di aver deciso, per l'onerosità della procedura esecutiva immobiliare e per il carattere scarsamente soddisfacente della stessa, stante l'esiguo valore degli immobili pignorati (quote indivise di piccoli appezzamenti di terreno nel ██████████) e l'abnorme esposizione debitoria dell'esecutato per debiti privilegiati (verso l'Erario per un ammontare di circa Euro 850.000,00 e verso un professionista per ammontare maggiore di Euro 200.000,00), di non coltivare alcuna delle procedure esecutive immobiliari (limitandosi a coltivare solamente alcune procedure esecutive mobiliari); di invitare questo Tribunale a *"verificare la sussistenza della propria competenza sull'istanza (...) e, più in generale, la sua ritualità, ammissibilità e procedibilità"* - ha dichiarato *"subordinatamente all'esito di tali verifiche"* di *"non opporsi (i) alla dichiarazione di avvenuta estinzione della procedura esecutiva immobiliare (...) (ii) alla cancellazione della trascrizione del sequestro sui predetti diritti di proprietà immobiliare, effettuata presso la Conservatoria*

dei RR.II. di Livorno-Sezione staccata di Portoferraio”;

OSSERVA

L'istanza non può trovare accoglimento per i motivi di seguito esposti.

Preliminarmente è il caso di evidenziare la presa d'atto del carattere pacifico (oltreché documentato in atti) dei seguenti fatti rilevanti ai della definizione del presente procedimento:

- la circostanza che, in data 14.06.2010, [REDACTED], nella sua qualità di socio al 50% di [REDACTED] e di [REDACTED], abbia depositato, presso questo Tribunale, ricorso *ante causam* per sequestro conservativo fino alla concorrenza della somma di Euro 4.500.000,00 a carico di [REDACTED] in forza dei plurimi atti illeciti e di *mala gestio*, specificamente allegati, ascritti a quest'ultimo nella sua qualità di amministratore unico e/o di liquidatore (anche di fatto) di entrambe le società sopra citate;
- la circostanza che questo Tribunale, in composizione monocratica, nella persona del Dr. [REDACTED], abbia accolto il suddetto ricorso mediante l'emissione di decreto *inaudita altera parte* depositato in data 05.07.2010;
- la circostanza che tale decreto sia stato confermato, all'esito della costituzione del contraddittorio, con ordinanza depositata in data 07.10.2010 (non reclamata da [REDACTED]);
- la circostanza che il suddetto sequestro sia stato eseguito dal creditore sequestrante, [REDACTED], sui beni mobili ed immobili esistenti nel patrimonio del debitore, [REDACTED], in particolare, per quanto riguarda gli immobili, mediante trascrizione eseguita in data 09.07.2010;
- la circostanza che, in data 30.09.2014, questo Tribunale, in composizione collegiale, trattandosi di controversia in materia societaria instaurata anteriormente al **20 Settembre 2012** (giudice estensore lo scrivente), abbia deliberato e depositato sentenza, provvisoriamente esecutiva, con cui, in accoglimento della domanda giudiziale proposta da [REDACTED], ha condannato [REDACTED] a corrispondere, a titolo di risarcimento del danno, a favore di [REDACTED], la somma di **Euro 2.241.683,19** (oltre accessori ivi specificati) ed a favore di [REDACTED] la somma di **Euro 1.588.871,81** (oltre accessori ivi specificati), oltre refusione delle spese legali ivi liquidate;

- la circostanza che [REDACTED], quale parte soccombente, abbia, con atto di citazione del 30.03.2015, appellato la suddetta sentenza davanti la Corte di Appello di Firenze (sezione specializzata in funzione di tribunale delle imprese) ed il relativo processo sia tuttora pendente in fase decisionale;
- infine (ultimo ma non meno rilevante), la circostanza che il creditore sequestrante [REDACTED] non abbia effettuato, in relazione ai beni immobili sequestrati, gli adempimenti, richiesti dall'art. 156 commi primo e secondo disp. att. c.p.c., tempestivamente ossia entro il termine perentorio di giorni 60 dalla comunicazione della sentenza di condanna esecutiva (né li abbia, finora, svolti tardivamente).

Ciò posto, giova osservare quanto segue.

Pregiudizialmente, dal punto di vista processuale, corre l'obbligo di precisare che sussistono i presupposti per definire il presente procedimento mediante la forma dell'ordinanza (non essendo nella specie richiesta la forma della sentenza):

- a norma dell'art. 669 *novies* comma primo c.p.c. (estensibile a tutte le ipotesi di inefficacia del provvedimento cautelare previste negli altri commi di tale articolo), il giudice pronuncia con ordinanza "se non c'è *contestazione*" mentre "*in caso di contestazione (...) decide con sentenza provvisoriamente esecutiva*";
- autorevolissima Dottrina interpreta, in maniera condivisibile, tale disposizione normativa nel senso che la contestazione giuridicamente rilevante ai fini della scelta della adozione della forma della sentenza è esclusivamente la sussistenza di contestazione "*sul punto della perdita di efficacia*" del provvedimento cautelare;
- da ciò si desume che ogni contestazione avente ad oggetto altre questioni (tra cui la questione processuale della competenza a provvedere sull'istanza e la questione del procedimento o processo da seguire, ossia la questione del rito) è giuridicamente irrilevante al fine della adozione della forma della sentenza ossia non comporta l'adozione di tale forma;
- per contro, nel caso di contestazione tra le parti "*sul punto della perdita di efficacia*" del provvedimento cautelare, il giudice deve provvedere con la forma della sentenza all'esito, secondo tale autorevolissima Dottrina, di un giudizio ordinario di cognizione;

- nella presente fattispecie, parte resistente non ha in alcun modo contestato di non aver compiuto, entro il termine perentorio di legge, gli adempimenti richiesti dall'art. 156 commi primo e secondo disp. att. c.p.c. (avendo anzi espressamente ammesso di non aver svolto, in relazione ai beni immobili, gli adempimenti in questione, dichiarando che tale omissione non ha costituito frutto di una svista bensì, in relazione ai beni immobili, di una consapevole scelta dettata da lucido calcolo utilitaristico) e non ha formulato opposizione (nei limiti dalla stessa precisati);
 - parte resistente non ha dunque in alcun modo contestato la sussistenza concreta dei presupposti sostanziali che fanno parte della fattispecie complessa (a formazione progressiva o successiva) idonea a condurre alla inefficacia (ormai non più del sequestro ma del pignoramento);
 - conseguentemente, il Tribunale può legittimamente concludere che tra le parti non sussista alcuna contestazione "sul punto della perdita di efficacia" del provvedimento cautelare;
- per concludere sul punto, l'Ufficio può legittimamente definire il presente procedimento mediante l'adozione di un provvedimento avente la forma dell'ordinanza.

Per contro, tra le parti sussiste contestazione circa la competenza di questo Ufficio a provvedere sull'istanza in questione e circa la ritualità, ammissibilità e procedibilità della stessa, profili espressamente e specificamente contestati da parte resistente (che ha dichiarato di non formulare opposizione, per così dire "sul merito", subordinatamente all'esame ed all'accoglimento da parte del tribunale delle questioni pregiudiziali di rito sollevate).

Le questioni pregiudiziali di rito sollevate da parte resistente appaiono fondate.

Parte ricorrente ha svolto domande contraddittorie tra loro, invocando, per un verso, l'inefficacia ex art. 669 *novies* c.p.c., del sequestro conservativo e, per altro verso, invocando altresì l'applicazione dell'art. 630 c.p.c. in materia di estinzione del processo esecutivo per inattività delle parti.

Con riferimento alla prima parte della domanda, si osserva che parte ricorrente ha sostanzialmente domandato di applicare l'art. 669 *novies* c.p.c. in via analogica, ossia al di fuori dell'ambito applicativo della norma (e pertanto al di fuori delle fattispecie ivi espressamente previste), chiedendo di

dichiarare l'inefficacia del sequestro conservativo quale conseguenza della sopravvenuta impossibilità (a suo dire) di tradurre tale sequestro in un processo esecutivo a causa della avvenuta decadenza di parte resistente dalla possibilità di compiere tardivamente gli adempimenti all'uopo richiesti dall'art. 156 commi primo e secondo disp. att. c.p.c.

Sotto tale profilo, la domanda, così formulata, non può trovare accoglimento.

Infatti, la giurisprudenza di legittimità ha statuito che le ipotesi di inefficacia del provvedimento cautelare sono unicamente quelle tassativamente previste dall'art. 669 *novies* c.p.c.:

*"Il provvedimento cautelare (nella specie un sequestro conservativo) non perde efficacia nel caso in cui il successivo giudizio di merito sia definito da una sentenza che dichiari nullo il ricorso, essendo prevista la caducazione del provvedimento nelle sole ipotesi tassative di cui all'**art. 669 "novies" cod. proc. civ.** (che nella specie trova applicazione nel sistema di efficacia dei provvedimenti cautelari anteriore all'introduzione dell'art. 669 "octies" comma sesto e settimo cod. proc. civ.). (Nella specie, la S.C. ha ritenuto non equiparabile alle previsioni legali della estinzione del processo, ovvero alla mancata introduzione del giudizio di merito nel termine perentorio, il caso della definizione in rito del giudizio di merito per nullità del ricorso introduttivo)". (Cass., Sez. L, **Sentenza** n. 17778 del 21/08/2007).*

Conseguentemente, l'istanza in questione, quale istanza per la dichiarazione della inefficacia del sequestro conservativo, non può trovare accoglimento.

Per altro verso (passando ad esaminare l'istanza in questione quale istanza di applicazione dell'art. 630 c.p.c.) giova svolgere le seguenti ulteriori osservazioni.

Innanzitutto, non deve destare meraviglia la circostanza che la fattispecie in questione (mancata tempestiva effettuazione delle formalità previste dall'art. 156 commi primo e secondo disp. att. c.p.c.) non sia stata prevista nell'art. 669 *novies* quale ipotesi di inefficacia del provvedimento cautelare: infatti, al momento stesso della pronuncia della sentenza di condanna provvisoriamente esecutiva, il sequestro conservativo si converte ope legis in pignoramento cosicché, da quel momento, il sequestro, come tale, non esiste più, ma esiste il pignoramento, quale primo atto del

processo esecutivo così (automaticamente) iniziato, ragion per cui, da quel momento in poi, può discutersi esclusivamente della efficacia del pignoramento (non più di quella del sequestro).

La Corte di Cassazione è estremamente costante (se non addirittura granitica) nello statuire tale principio con massima che persiste invariata da numerosi decenni (da oltre quaranta anni, a quanto consta):

"La conversione del sequestro conservativo in pignoramento opera **"ipso iure"** nel momento in cui il sequestrante ottiene **sentenza di condanna esecutiva, iniziando in quello stesso momento il processo esecutivo, di cui il sequestro stesso, una volta convertitosi in pignoramento, costituisce il primo atto, mentre l'attività imposta al sequestrante dall'art. 156 disp. att. cod. proc. civ., da eseguirsi nel termine perentorio di sessanta giorni dalla comunicazione della sentenza di condanna esecutiva, è attività di impulso processuale che il sequestrante, divenuto creditore pignorante, ha l'onere di compiere nel detto termine perentorio e la cui mancanza comporta l'inefficacia del pignoramento. (...)**". (Cass., Sez. 3, **Sentenza n. 18536 del 03/09/2007**; precedenti conformi: Cass., Sez. 3, sentenze nn. 10029/2006, n.8615/2004 e 2202/1973).

La lettura del testo integrale di tali sentenze offre conferma al significato letterale della massima testé citata:

- la conversione del sequestro conservativo in pignoramento si verifica *ipso iure* (ossia automaticamente, di diritto oppure *ope legis*, che dir si voglia) al momento stesso della pronuncia, ossia del deposito, della sentenza di condanna provvisoriamente esecutiva;
- lo stesso sequestro conservativo, una volta così convertito in pignoramento, costituisce il primo atto del processo esecutivo (che pertanto può dirsi instaurato e pendente a decorrere dal deposito della sentenza di condanna esecutiva);
- l'attività prevista dall'art. 156, commi primo e (in relazione agli immobili) secondo, disp. att. C.p.c., costituisce mera attività di impulso processuale il cui mancato tempestivo compimento può unicamente concorrere a dare luogo ad una fattispecie estintiva del processo esecutivo riconducibile alla inattività di una delle parti;
- conseguentemente, l'inerzia del creditore sequestrante-pignorante nel compimento della suddetta attività non può, ontologicamente, cagionare l'inefficacia del sequestro conservativo, ormai convertito di diritto in

pignoramento, ma può contribuire o concorrere a cagionare l'inefficacia del pignoramento stesso (all'esito dell'eventuale perfezionamento di una fattispecie complessa).

In altre sentenze, la Corte di Cassazione sottolinea e chiarisce ancor meglio i suddetti principi, statuendo:

- che "la trasformazione della misura cautelare in atto iniziale dell'esecuzione avviene, ipso iure, al momento del **formarsi** del titolo esecutivo" (Cass., Sez. 3, sentenza n. 924/1971) con ciò evidenziando che, per aversi conversione del sequestro conservativo in pignoramento e conseguente inizio del processo esecutivo, le attività di cui al citato art. 156 disp. att. C.p.c. non sono necessarie, essendo allo scopo sufficiente la pronuncia della sentenza di merito che avviene tecnicamente mediante il deposito (da parte del giudice del merito, nella Cancelleria contenzioso) della sentenza di condanna esecutiva;

che "il pignoramento **non** è **inesistente** qualora sia mancata l'annotazione, nel termine perentorio stabilito dal secondo comma dell'art. 156 disp. att. Cod. proc. civ., della sentenza di condanna esecutiva a margine della trascrizione del sequestro nei registri immobiliari" (Cass., Sez. 3, sentenza n. 747/1974), con ciò confermandosi che le attività previste dall'art. 156 cit. sono strumentali (non alla conversione del sequestro in pignoramento che si verifica automaticamente di diritto ma) ad evitare il formarsi di una fattispecie estintiva del processo esecutivo, ormai iniziato con la pronuncia della sentenza di condanna esecutiva e con la conseguente automatica conversione del sequestro conservativo in pignoramento.

Dalla disamina giurisprudenziale condotta si desume un primo punto fermo: la mera pronuncia (mediante deposito nella cancelleria degli affari civili contenziosi) della sentenza di condanna provvisoriamente esecutiva è, di per sé solo, sufficiente a cagionare, in pari data, la conversione di diritto (ossia automatica) del sequestro conservativo in pignoramento e pertanto l'inizio e la pendenza del processo esecutivo (pur in mancanza di iscrizione a ruolo del processo esecutivo presso la Cancelleria del competente giudice dell'esecuzione); le attività previste dall'art. 156 disp. att. c.p.c. non rilevano giuridicamente, sul piano sostanziale, al fine della attuazione della conversione del sequestro conservativo in pignoramento, ma rilevano, sul piano processuale, quali attività di impulso processuale il cui mancato,

tempestivo, adempimento può concorrere (non essendo da solo sufficiente) alla formazione di una fattispecie estintiva del processo esecutivo ormai iniziato (quale fattispecie complessa a formazione progressiva o successiva).

Con tali principi sono infatti coerenti le ulteriori seguenti massime dalle quali sono desumibili la competenza funzionale del giudice dell'esecuzione territorialmente competente e le rituali modalità processuali per la dichiarazione di inefficacia del pignoramento (nel quale ormai il sequestro conservativo si è convertito) e per la conseguente dichiarazione di estinzione del processo esecutivo (con conseguente ordine di cancellazione delle trascrizioni):

*"Il provvedimento, con il quale il **giudice dell'esecuzione** dichiara estinto il processo esecutivo, a norma dell'art.630 cod. proc. civ., per non avere la parte, a seguito della conversione del sequestro conservativo in pignoramento, provveduto all'osservanza delle formalità indicate nell'art.156 disp.Att. Cod. proc. civ., ha forma e contenuto di ordinanza e non è impugnabile con istanza di regolamento di Competenza, ma soltanto con reclamo al collegio". (Cass., Sez. 3, **Sentenza** n. 146 del 14/01/1967);*

*"Per il disposto dell'art 686 cod proc civ., la conversione del sequestro conservativo in pignoramento si opera ipso iure nel momento in cui il sequestrante ottiene sentenza di condanna esecutiva, venendo così ad iniziarsi il processo esecutivo, di cui sussiste il **primo atto** (il **pignoramento** in cui si è convertito ipso iure il sequestro conservativo). L'attività imposta al sequestrante dall'art 156 disp att cod proc civ, da eseguirsi nel termine perentorio di sessanta giorni dalla comunicazione della sentenza di condanna esecutiva, è **attività di impulso processuale** che il sequestrante, divenuto creditore pignorante, ha l'onere di compiere nel detto termine perentorio. Il mancato tempestivo compimento di quell'attività di impulso processuale provoca **l'estinzione del processo esecutivo**, per il disposto dell'art 630, primo comma, cod proc civ, e conseguenzialmente, per il disposto dell'art 632, primo comma, cod proc civ, la **inefficacia del pignoramento** in cui si è convertito ipso iure il sequestro conservativo. A norma dell'art 630, secondo comma, cod proc civ, l'estinzione, per quel motivo, del processo esecutivo deve essere **eccepita** dai soggetti interessati **'prima di ogni altra difesa'**; e **l'ultimo e definitivo momento preclusivo dell'eccezione è l'udienza stabilita, a norma degli artt. 530, secondo***

comma, e 569, secondo comma, cod. proc. civ., per la fissazione del tempo e delle modalità della vendita". (Cass., Sez. 3, **Sentenza n. 747** del 15/03/1974);

"Quest'ultima (l'inefficacia del pignoramento in cui si sia automaticamente convertito il sequestro conservativo, ndr) opera di diritto, ma deve essere eccepita dal debitore esecutato prima di ogni altra difesa (artt. 630 e 562 cod. proc. civ.) nell'ambito del processo esecutivo promosso dal creditore procedente. Alla stregua di tali principi si deduce che un soggetto estraneo alla procedura esecutiva non ha, di regola, interesse a chiedere al giudice dell'esecuzione di dichiarare l'inefficacia del pignoramento derivata da quella del precedente sequestro, fatta salva l'ipotesi in cui il creditore procedente, avvalendosi della sentenza di condanna come titolo esecutivo, inizi un'azione esecutiva contro di lui oppure in una sede diversa come **azione dichiarativa**, poiché in questo caso egli avrebbe interesse ad un accertamento negativo della pretesa esecutiva". (Cass., Sez. 3, **Sentenza n. 18536** del 03/09/2007).

Alla luce dei principi sanciti nella giurisprudenza di legittimità richiamata emergono, innanzi tutto, precise indicazioni relative alla competenza funzionale e territoriale a provvedere sull'istanza per la dichiarazione della inefficacia del pignoramento (in cui si sia convertito il sequestro conservativo):

- sulla premessa che la conversione del sequestro conservativo in pignoramento è automatica (o di diritto) e che pertanto il processo esecutivo inizia *ope legis* al momento del deposito della sentenza di condanna esecutiva, l'estinzione del processo esecutivo per sopravvenuta inefficacia del pignoramento dovuta ad inattività della parte (creditore sequestrante-pignorante) che abbia omesso di compiere tempestivamente le attività prescritte a pena di decadenza dall'art. 156 disp att cpc può essere dichiarata unicamente dal **giudice dell'esecuzione** (territorialmente competente) mediante provvedimento avente forma di ordinanza a norma dell'art. 630 c.p.c.
- pertanto, questo Collegio, quale giudice civile contenzioso, risulta privo della necessaria competenza funzionale, non essendo, nella presente sede nella quale è stato concretamente adito, titolare della funzione di giudice dell'esecuzione;

- in secondo luogo, questo Ufficio appare altresì privo di competenza territoriale, spettante al Tribunale di Livorno in applicazione del principio del *locus rei sitae* (essendo i beni immobili sequestrati e pignorati ubicati [redacted], facente parte del Circondario del [redacted]).

Ciò posto, dalla disamina giurisprudenziale condotta emergono altresì precise indicazioni con riferimento alle modalità processuali tramite le quali il soggetto interessato possa domandare ed ottenere la dichiarazione della inefficacia (ormai non più del sequestro ma) del pignoramento e la conseguente dichiarazione di estinzione del processo esecutivo con ordine di cancellazione delle trascrizioni svolte per dare attuazione al sequestro conservativo su beni immobili.

In particolarità si evidenziano due vie processuali alternative tra loro: in via incidentale o di eccezione da sollevarsi mediante istanza da rivolgere al giudice dell'esecuzione (il che presuppone l'avvenuta iscrizione a ruolo di un processo esecutivo con fissazione di udienza); in via principale o di azione da proporsi mediante atto di citazione introduttivo di processo ordinario di cognizione (contenzioso) avente ad oggetto azione di accertamento negativo della pretesa esecutiva.

Quanto alla prima via, dalla giurisprudenza citata si desume che l'istanza va proposta (al Giudice dell'Esecuzione territorialmente competente) in via (non principale ma) incidentale o di eccezione:

- infatti, il debitore sequestrato-pignorato (esecutato) ha l'onere di attendere la concreta instaurazione del processo esecutivo (mediante iscrizione a ruolo dello stesso e mediante fissazione di udienza) per eccepire la fattispecie estintiva del processo esecutivo (dovuta alla sopravvenuta inefficacia del pignoramento per inattività del creditore sequestrante-pignorante che non abbia tempestivamente compiuto le attività richieste dal citato art. 156);
- il debitore esecutato ha l'onere di proporre l'eccezione "*prima di ogni altra difesa*" e comunque entro e non oltre "*l'udienza stabilita, a norma degli artt. 530, secondo comma, e 569, secondo comma, cod. proc. civ., per la fissazione del tempo e delle modalità della vendita*";
- ciò significa che la fattispecie estintiva del processo esecutivo (fattispecie complessa, a formazione progressiva o successiva) è sanabile e, in

effetti, resta sanata nel caso in cui il debitore esecutato ometta di sollevare tempestivamente tale eccezione;

- l'osservazione, or ora svolta, pone in evidenza che il sequestro conservativo non resta affatto, nella concreta fattispecie ed allo stato, inutiliter dato, posto che la fattispecie estintiva del processo esecutivo (instaurato di diritto quale conseguenza della automatica conversione del sequestro in pignoramento) potrebbe non perfezionarsi nel caso di non sollevamento o di tardivo sollevamento della relativa eccezione;
- l'eccezione di estinzione del processo esecutivo può essere sollevata mediante un'istanza svolta, entro i termini suddetti, dal procuratore tecnico (trattandosi di attività giurisdizionale richiedente obbligo di patrocinio, non potendo essere svolta dalla parte personalmente a pena di inesistenza giuridica dell'istanza per difetto di *ius postulandi*) del debitore sequestrato-pignorato-esecutato;
- non è, per contro, all'uopo necessaria una opposizione alla esecuzione o agli atti esecutivi.

Quanto alla seconda via processuale, dalla disamina giurisprudenziale compiuta sembra prospettabile al debitore sequestrato-pignorato-esecutato, che non possa o non voglia seguire la via della eccezione (di estinzione del processo esecutivo) svolta in via incidentale nel processo esecutivo stesso, un'azione in via principale di accertamento negativo della pretesa esecutiva da proporsi, sembrerebbe, mediante atto di citazione introduttivo di un ordinario processo di cognizione (contenzioso) davanti all'Ufficio Giudiziario competente.

Per tutti i motivi sopra esposti, l'istanza introduttiva del presente procedimento non può trovare accoglimento:

- per un verso, quale istanza ex art. 669 *novies* c.p.c., l'istanza è allo stato infondata nel merito (posto che il sequestro conservativo non può essere dichiarato inefficace, sia poiché tale fattispecie di inefficacia non risulta espressamente prevista come tale sia poiché il sequestro conservativo non esiste più come tale, essendo stato convertito in pignoramento, e non può, allo stato, neppure ritenersi *inutiliter dato*, stante la sanabilità della fattispecie complessa estintiva del processo esecutivo ormai iniziato all'esito della automatica conversione del sequestro conservativo in pignoramento);
- per altro verso, quale istanza di estinzione del processo esecutivo a norma dell'art. 630 c.p.c. (e 632 c.p.c.), la suddetta istanza va ritenuta proposta,

mediante forme e modalità procedurali irrituali ed inammissibili, davanti a giudice funzionalmente e territorialmente incompetente;

- infine, la suddetta istanza non può neppure qualificarsi alla stregua di domanda di accertamento negativo della pretesa esecutiva non essendo stata così espressamente formulata e non essendo stata proposta con le relative forme e modalità.

Posto che nessuna delle parti ha formulato istanza relativa alla regolazione delle spese processuali, nulla si dispone in proposito.

Per contro, posto che parte ricorrente ha ommesso di versare il contributo unificato e di depositare la marca, sembra il caso di mandare alla Cancelleria di valutare l'eventuale carattere dovuto di tali adempimenti.

P.Q.M.

Il Tribunale Ordinario di Massa, Sezione civile unica, nella composizione collegiale specificata in epigrafe, disattesa ogni contraria o diversa istanza, domanda, azione, eccezione, deduzione e difesa, provvede come segue:

- **RIGETTA** l'istanza di dichiarazione della inefficacia, a norma dell'art. 669 *novies* c.p.c., del sequestro conservativo;
- **DICHIARA L'INAMMISSIBILITÀ** dell'istanza di dichiarazione, a norma dell'art. 630 c.p.c., della estinzione del processo esecutivo per sopravvenuta inefficacia del pignoramento (nel quale si è, di diritto, convertito il sequestro conservativo) per omessa, tempestiva, effettuazione, ad opera del creditore sequestrante-pignorante, delle attività richieste dall'art. 156 commi primo e secondo disp. att. C.p.c.;
- **MANDA** alla Cancelleria di valutare la sussistenza dei presupposti di legge per l'eventuale regolarizzazione del ricorso secondo la normativa in materia di contributo unificato e di marca.

Così deciso il giorno **08/01/2016** nella camera di consiglio del Tribunale Ordinario di Massa, Sezione civile unica, nella composizione collegiale specificata in epigrafe.

Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di rito.

Il Giudice estensore

Dr. Alessandro Pellegrini

Il Presidente

Dr. Paolo Puzone